



LUGLIO 2017

LE SCADENZE

☐ 07/07/2017

- Termine per la presentazione telematica da parte di CAF o altri intermediari di almeno l'80% dei modelli 730 precompilati dei propri clienti. La scadenza riguarda anche i contribuenti che presentano personalmente in via telematica il modello 730.

☐ 24/07/2017

- Termine della nuova scadenza lunga per la presentazione telematica da parte di CAF o altri intermediari che entro il 7 luglio hanno inviato almeno l'80% dei 730 dei propri clienti .

☐ 31/07/2017

- Termine per la presentazione telematica del modello 770/2017 semplificato e ordinario .

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relative al mese di luglio 2017 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Scadenzario/Scadenzario+esteso/>

IL TEMA DEL MESE

La Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. "Manovra correttiva 2017")

In sede di conversione del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, la Legge 21 giugno 2017 n. 96/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017) ha operato una serie di importanti modifiche alle disposizioni originariamente introdotte dal decreto. In particolare queste modifiche hanno riguardato, principalmente, le modalità di determinazione della base imponibile Ace, la detrazione e la registrazione dell'imposta ai fini IVA e la definizione delle liti pendenti. Di seguito illustriamo le principali novità disposte dal provvedimento.

Le novità del D.L. n. 50/2017 (post conversione)

1. IMPOSTE DIRETTE

1.1 La disciplina ACE

Sono state eliminate le norme che, per il calcolo del beneficio, introducevano una **base di riferimento mobile** (cd. criterio incrementale su base mobile). Questa previsione è stata sostituita da una **riduzione delle aliquote ACE**.

La riduzione delle aliquote ACE

In particolare, si dispone che, dall'ottavo periodo d'imposta, l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5%, in luogo del 2,7%. Inoltre, la misura di aliquota disposta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura dell'1,6%, in luogo del 2,3%.

Periodo d'imposta (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare)	Aliquota ACE ante conversione del D.L. 50/2017	Aliquota ACE post conversione del D.L. 50/2017
2017	2,3%	1,6%
dal 2018	2,7%	1,5%

L'eliminazione della base "mobile"

Attraverso queste novità è stata modificata la prima versione di modifica della normativa ACE che, al fine abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio (posto alla base del calcolo del rendimento nozionale utile ai fini della determinazione dell'ACE), aveva previsto:

- l'eliminazione dalla disciplina ACE del riferimento costituito dal capitale proprio alla **data fissa del 31 dicembre 2010**;
- l'introduzione di una **base di riferimento mobile**, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.

Viceversa, nella versione definitiva del provvedimento, il riferimento al capitale proprio esistente alla "*chiusura del quinto esercizio precedente*", è stato eliminato, ripristinando il confronto con il capitale proprio relativo all'esercizio al **31 dicembre 2010**.

La decorrenza

Le sopra citate modifiche sono applicabili a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 (e quindi dal 2017).

Rimane, altresì, ferma la modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, il calcolo dell'acconto deve essere effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente (Ires 2016), quella che si sarebbe determinata qualora l'Ace in quell'esercizio fosse già stata calcolata con aliquota pari all'1,6% (in luogo del 4,75%).

1.2 Lo split payment IVA

Relativamente alla disciplina del c.d. "*split payment*" prevista dall'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in sede di conversione del D.L. n. 50/2017 è stata prevista:

- con riferimento al presupposto soggettivo:
 - l'inclusione nella disciplina di tutte le operazioni effettuate nei confronti delle **Amministrazioni pubbliche** inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT (*ex articolo 1, comma 2, L. 196/2009*), tra cui si annoverano gli **enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali;
 - l'ampliamento della disciplina nei confronti dei seguenti **soggetti** non rientranti nel conto consolidato, che però sono considerati ad alta affidabilità fiscale, ovvero¹:
 - a) le società controllate, ai sensi dell'**articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del Codice Civile**, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
 - b) le società controllate, ai sensi dell'**articolo 2359, primo comma, numero 1, del Codice Civile**, direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
 - c) le società a loro volta controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'**articolo 2359, primo comma, numero 1, del Codice Civile**, dalle società di cui ai punti precedenti (cioè quelle controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni);
 - d) le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
 - l'esclusione dalla disciplina degli **enti pubblici gestori del demanio collettivo**, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti la gestione di diritti collettivi di uso civico;
 - l'introduzione di una **specifica regola per favorire l'identificazione dei soggetti che sono inclusi e esclusi dall'obbligo in esame**². In particolare, a tal fine, i cedenti o prestatori possono richiedere ai committenti e cessionari il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti per i quali si applicano le disposizioni sulla scissione dei pagamenti (da ciò ne deriva che le eventuali incertezze soggettive andranno valutate caso per caso richiedendo al committente cessionario la predetta attestazione);

¹ Si segnala che, con il D.M. 27 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e Finanze ha pubblicato gli elenchi delle amministrazioni pubbliche, delle società controllate e delle società quotate che, a partire dal 1° luglio 2017, applicheranno il meccanismo della scissione dei pagamenti.

² Al riguardo si ricorda che, tra i soggetti inclusi nell'obbligo dello "*split payment*", devono essere ricompresi non solo le pubbliche amministrazioni (che con la nuova formulazione annoverano tutti i soggetti sottoposti all'obbligo di fattura elettronica), ma anche le società controllate direttamente e indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, le società controllate direttamente dagli enti territoriali: regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, nonché le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib.

- con riferimento ai rimborsi da conto fiscale:
 - il riconoscimento del **diritto al rimborso prioritario** a favore di coloro che applicano lo *split payment* (si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2018, i rimborsi previsti dall'articolo 78 della Legge n. 413/91 sono erogati direttamente da Equitalia, sui fondi di bilancio resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, senza la necessità di dover attendere l'accredito di specifici fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria).

L'attuazione di questa misura è demandata a un decreto del MEF che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

2. IVA

2.1 La detrazione e la registrazione dell'imposta

L'articolo 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato l'articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, prevedendo che l'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni possa essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (e, pertanto, non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo al sorgere di detto diritto).

Questa modifica comporta (prendendo a base il termine di presentazione della dichiarazione IVA al 30 aprile) che il diritto alla detrazione si riduce ora a soli 4 mesi dal termine del periodo d'imposta considerato (30 aprile 2018), mentre, con la precedente normativa, sarebbe stato esercitato entro 2 anni e 4 mesi dal termine del periodo d'imposta (30 aprile 2020). Parallelamente, è prevista l'anticipazione del termine per la registrazione delle fatture di acquisto (ex art. 25 del D.P.R. n. 633/72), che deve avvenire al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura.

Le modalità applicative

Con l'inserimento, in sede di conversione, del comma 2-bis dell'articolo 2, è stato stabilito che i nuovi termini sono applicabili alle fatture ed alle bollette doganali emesse a partire **dal 1° gennaio 2017**.

2.2 L'IVA sulle prestazioni accessorie

È stata inserita una norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune **prestazioni come accessorie a fini IVA** (a cui, com'è noto, si applica il medesimo trattamento previsto per l'operazione principale in base alle condizioni di legge).

Le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri

In particolare, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono ora qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del **5%** (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del **10%** (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito) nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).

2.3 Interpretazione autentica in materia di regime IVA dei servizi di vitto e di alloggio universitario

È stata approvata una norma interpretativa secondo la quale **sono esenti da IVA i servizi di vitto e di alloggio** resi a favore degli studenti universitari da parte degli istituti o enti per il diritto alla studio universitario regionali. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti per il diritto allo studio universitario, per cui non si dà luogo al rimborso dell'IVA erroneamente applicata, né al recupero dell'IVA assolta sugli acquisti erroneamente detratta.

Gli stessi soggetti devono operare la **rettifica della detrazione limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati**, ai sensi della norma che disciplina la rettifica della detrazione nei casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive. A copertura degli oneri conseguenti, la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2.4 La compensazione del credito

Sono stati ridotti i termini dai quali sarà possibile presentare il modello F24 per la compensazione del credito annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5mila euro.

La riduzione dei termini

In pratica, dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o dell'istanza da cui emerge il credito) si passa al **giorno 10**, anticipando così di 6 giorni la possibilità di presentare la delega in compensazione.

Infine, con l'aggiunta del nuovo comma 4-bis all'articolo 3 del D.L. n. 50/2017, viene previsto che il modello F24 sarà scartato direttamente dal sistema, qualora il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all'importo previsto dalle norme che fissa il limite massimo dei crediti compensabili. La disposizione affida a provvedimenti di rango secondario l'attuazione progressiva di tale previsione, così come le modalità definitive di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati.

2.5 La solidarietà nel pagamento dell'IVA anche al settore dei combustibili

È prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze volto ad estendere le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell'IVA al settore dei combustibili per autotrazione.

Le maggiori entrate andranno così ad incrementare il rifinanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica. In sede di coordinamento formale è stata pertanto introdotta la lettera c-bis) al comma 1, con la quale si modifica la rubrica dell'articolo 17-bis del D.P.R. n. 633/1972 in *"Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società"*.

2.6 Il credito IVA da modello TR

È stato esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle istanze infrannuali IVA in caso di utilizzo in compensazione sopra la soglia di **5 mila euro**.

Di conseguenza, il vincolo si applica a tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito superiore a 5mila euro:

- sia che esso derivi dalla dichiarazione annuale;
- sia che quest'ultimo venga generato a seguito della presentazione di un'istanza infrannuale IVA (viceversa, sul rimborso IVA, il visto rimane obbligatorio solo per gli importi superiori a 30mila euro).

L'obbligo dell'apposizione del visto di conformità al modello TR

Ciò comporta che, già a partire dalla prossima istanza riguardante il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2017), da presentarsi entro la fine del mese di luglio prossimo, il modello TR dovrà essere munito del visto di conformità previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 241/97, nell'ipotesi in cui vi sia la volontà di utilizzare in compensazione il credito per una somma superiore a 5mila euro.

In caso di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da istanze (oltre che da dichiarazioni) con visto di conformità o sottoscrizione, apposti in violazione degli obblighi previsti o da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione finanziaria procederà al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni (pari al 30%).

Inoltre:

- a) viene esteso il divieto di compensazione (ex articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997) in presenza di versamento all'Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati, anche nell'ipotesi di iscrizione a ruolo (pertanto, nella fattispecie di indebita compensazione, in sede di "riversamento" dell'imposta, quest'ultima non potrà più essere compensata con altri crediti vantati dal contribuente e questo in nessuna circostanza, né al momento dell'inoltro dell'avviso, né nell'eventuale fase successiva dell'iscrizione a ruolo);
- b) viene previsto lo scarto del modello F24 presentato, qualora il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all'importo previsto dalle norme che fissano il limite massimo dei crediti compensabili (l'attuazione progressiva di questa disposizione e le modalità di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati dovranno essere determinati da futuri provvedimenti).

3. ALTRE IMPOSTE

3.1 Le disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari

La validità dell'atto di diritti reali su fabbricati già esistenti

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto il comma 1-ter all'articolo 29 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, volto a garantire la validità dell'atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, qualora la mancanza nell'atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità (ovvero la mancanza dell'attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato) non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie ovvero dalla loro difformità allo stato di fatto. In questo caso, una sola delle parti è autorizzata a confermare l'atto con atto successivo che contenga le menzioni omesse.

L'atto di conferma costituisce un atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ed è dunque esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle

tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta (ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011). Si ricorda che il vigente articolo 29 impone, per gli atti di allegare, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, che può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.

3.2 La disciplina delle prestazioni occasionali: il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale

La definizione delle prestazioni di lavoro occasionale

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto l'articolo 54-bis, recante una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Sono definite come tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a:

- **5.000 euro**, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- **5.000 euro**, per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità degli prestatori;
- **2.500 euro**, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

La sanzione

È inoltre prevista una **sanzione** amministrativa che va da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione (senza applicazione della procedura di diffida prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004).

Per quanto riguarda il limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del relativo importo. Trattasi dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario); delle persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015), dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (in questo caso, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali). Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Inoltre, trovano applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 266/2003) e quelle in materia di sicurezza sul lavoro.

L'utilizzo del libretto di famiglia

Per quanto concerne le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto

Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di piccoli lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione), assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità e insegnamento privato supplementare.

Il contenuto del libretto di famiglia

Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora. Di questa somma:

- 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- 0,10 euro sono, invece, destinati al finanziamento degli oneri gestionali.

Gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione. Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale. Per l'attivazione di questo contratto, ciascun utilizzatore deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità l'1% degli importi versati è per il finanziamento degli oneri gestionali. La misura minima del compenso è pari a 9 euro, mentre per il settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3,5% del compenso).

Inoltre, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso sms o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS (ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS) la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

Il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale

È fatto divieto di utilizzare il contratto di prestazione occasionale:

- per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- per le imprese dell'edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore miniere, cave e torbiere;
- nell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- da parte di imprese del settore agricolo (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Sia per il Libretto Famiglia, sia per il contratto di prestazione occasionale, l'INPS provvede al pagamento del compenso entro il **15 del mese successivo alla prestazione**, mediante specifico accredito su c/c bancario o bonifico bancario (con oneri in quest'ultimo caso a carico del prestatore). L'INPS, inoltre, attraverso la richiamata piattaforma informatica, provvede all'accreditamento dei contributi previdenziali e al trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché dei dati sulle prestazioni di lavoro occasionale nel periodo di riferimento.

Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale), esclusivamente nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali, per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi, per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato e per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Infine, si prevede l'obbligo, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di trasmettere alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno (previo confronto con le parti sociali) una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative in oggetto.

3.3 La cartolarizzazione dei crediti

In sede di conversione della manovra, è stato inserito l'articolo 7.1 alla Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti.

La concessione di finanziamenti per il recupero dei crediti

Il novellato articolo permette alle società cessionarie di crediti deteriorati (di banche e intermediari finanziari) di concedere finanziamenti volti a migliorare le prospettive di recupero di questi crediti, oltre che a favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto. In questo caso, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi è affidata a una banca o un intermediario finanziario autorizzato.

Si prevede che, nell'ambito di accordi o procedure volti al risanamento ed alla ristrutturazione (come, ad esempio, piani di riequilibrio economico e finanziario concordati col soggetto cedente; accordi di analogo tenore stipulati ai sensi della legge fallimentare), le società di cartolarizzazione possano:

- acquistare azioni, quote o altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente;
- concedere finanziamenti volti a rimettere in bonis i debitori ceduti.

Le somme derivanti da queste azioni sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In quest'ultima ipotesi, la società di cartolarizzazione deve individuare un soggetto con i necessari requisiti di competenza e le necessarie autorizzazioni di legge, cui sono conferiti i compiti di gestione o amministrazione e i necessari poteri di rappresentanza. Qualora questo soggetto sia una banca, un intermediario autorizzato, una SIM o una SGR, la società di cartolarizzazione è tenuta a verificare la conformità dell'attività e delle operazioni compiute sia alla legge, sia a quanto previsto nel prospetto informativo.

La costituzione di società veicolo

Si consente, altresì, la costituzione di una società veicolo avente, come esclusivo oggetto sociale, il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'esclusivo interesse dell'operazione di cartolarizzazione, i beni posti in garanzia dei crediti cartolarizzati. A questa società veicolo (cessionaria dei contratti, dei rapporti e dei beni oggetto di locazione finanziaria) si applica la disciplina fiscale che opera per le società che esercitano attività di locazione finanziaria.

Il regime di pubblicità

È inoltre previsto uno specifico regime di pubblicità (ex comma 6 dell'articolo 7.1) per le cessioni di crediti effettuati da banche e intermediari finanziari ai sensi delle norme introdotte, non individuati in blocco. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione, essa ha effetto nei confronti del debitore ceduto (articolo 1264 c.c.). Le eventuali garanzie prestate, nonché le trascrizioni degli atti di acquisto dei beni in locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la propria validità e grado a favore del cessionario senza formalità o annotazioni. Inoltre, resta ferma la disciplina speciale, anche processuale, per i crediti ceduti.

3.4 La cessione delle detrazioni per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini

Le caratteristiche delle detrazioni

È stata modificata la disciplina in materia di cessione delle **detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini**. In particolare, è esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. Inoltre, la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari).

La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in 10 quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (modifiche all'articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013).

I controlli ENEA

Inoltre, il legislatore è intervenuto sui controlli dell'ENEA relativi alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70%), ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75%). A seguito delle modifiche apportate, questi controlli dovranno essere effettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Per questi controlli da parte dell'ENEA è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.

Da ultimo, si fa presente che è stata anche aggiunta anche una parte relativa alla copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione (articolo 1, comma 200, Legge n. 190/2014), in parte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell'economia e finanze), nonché sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ai fini della compensazione degli ulteriori effetti in termini di indebitamento netto.

4. ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

4.1 La definizione delle liti pendenti

L'estensione della definizione

In fase di conversione del D.L. n. 50/2017 è stata stabilita la possibilità di estendere la rottamazione delle liti:

- a quelle che hanno come controparte un ente territoriale, a patto che, quest'ultimo, entro il 31 agosto 2017, adotti un atto in questo senso;
- a tutte le controversie "il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto" e, quindi, entro il 24 aprile 2017 (pertanto non più limitatamente a quelle relative alle costituzioni in giudizio effettuate entro al 31 dicembre 2016).

4.2 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale per favorire l'emersione spontanea

L'introduzione degli indici sintetici di affidabilità

È stata inserita una disposizione che disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, ai quali sono correlati specifici benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei **parametri e degli studi di settore**.

Gli indici riguardano:

- gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta.

L'eliminazione degli studi di settore

In altre parole, questi indici rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono, su una scala **da 1 a 10**, il **grado di affidabilità fiscale** che viene riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell'accesso al regime premiale.

Si ricorda che già l'articolo 7-bis del D.L. n. 193/2016 recava l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), gli indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Gli indici dovranno essere approvati con decreto del MEF entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno) individuerà le attività economiche interessate dagli indici. È prevista, inoltre, l'istituzione di una commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono.

Il regime premiale

Il regime premiale da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia, deve prevedere:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- e) l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

5. LE ALTRE NOVITÀ

5.1 La Voluntary Disclosure-bis

Relativamente alla c.d. "Voluntary Disclosure - bis" è stata stabilita:

- la possibilità di scomputare il credito per imposte pagate all'estero sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (in particolare, il credito può essere richiesto anche in caso di omessa o infedele dichiarazione);
- l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione relativa all'IVIE e all'IVAFE sulle attività oggetto di regolarizzazione per l'anno 2016 e per l'eventuale frazione di anno 2017 fino alla data di presentazione dell'istanza (l'esonero era già previsto per le consistenze all'estero da indicare nel quadro RW).

Le principali novità

Considerando che la liquidazione di IVIE e IVAFE avviene, comunque, all'interno del quadro RW, si tratta più di una precisazione che di una modifica di sostanza);

- l'applicazione della maggiorazione delle sanzioni prevista dall'articolo 5-octies, comma 1, lett. g) nel solo in caso in cui il contribuente non abbia optato per l'autoliquidazione delle imposte: (viceversa, nella precedente versione della norma, in caso di versamento spontaneo entro il 30 settembre 2017 con successivo versamento errato delle imposte, era prevista l'applicazione delle sanzioni maggiorate);
- in caso di insufficiente versamento delle somme risultanti dall'autoliquidazione: l'applicazione della maggiorazione del 10% a titolo di sanzione sugli importi indicati nell'istanza di adesione (e non, quindi, del 30%);
- in caso di decisione per il versamento spontaneo entro il 3 settembre 2017: l'ammontare delle somme dovute non può essere superiore all'ammontare complessivamente dovuto da chi non autoliquida ma decide invece di rimanere in attesa della liquidazione dell'ufficio

5.2 Le disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri

Sono state modificate le disposizioni relative alle **prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera**. In particolare:

- integrando l'articolo 76 della Legge n. 413/199, la **ritenuta unica del 5%** sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, deve essere applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPPT). Tra le somme sono, altresì, ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualsiasi forma);
- aggiungendo la lettera b-bis) al comma 13 dell'articolo 38 del D.L. n. 78/2010, l'esonero dall'obbligo della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, per i soggetti residenti in Italia che prestino la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa) si applica (con riferimento al c/c costituito all'estero per l'accredito di stipendi o altri emolumenti dalle attività lavorative svolte all'estero e limitatamente a queste somme) anche al coniuge e ai familiari di 1° grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure o deleghe sullo stesso conto corrente.